

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2710**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAVALLARO e CASTELLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2004**

—————

Disposizioni in materia di «azioni collettive» (*class action*)  
a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle necessità più sentite è certamente il perseguimento della effettività della tutela dei cittadini consumatori o utenti, tra i quali devono necessariamente essere annoverati coloro che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari.

Per la realizzazione di tale «effettività» si rende necessaria l'introduzione di nuovi strumenti processuali idonei a coinvolgere le collettività dei consumatori o degli utenti in quanto danneggiate da violazioni commesse nell'ambito di rapporti relativi alla fornitura di servizi e alla produzione di beni di largo consumo. Strumenti con tali caratteristiche giuridiche non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di *common law* e in particolare negli USA (cosiddetta *class action*) oltre che in altri Paesi come la Francia (cosiddetta *action conjointe*).

Attualmente, infatti, l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico è l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole vessatorie e di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l'interesse collettivo dei consumatori o degli utenti, ma che, peraltro, ha uno scopo assai limitato, e cioè quello esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere attualmente utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali, mentre si rende ormai necessaria l'introduzione nell'ordinamento delle cosiddette «azioni di gruppo», le quali consentono di trattare con un unico procedimento giudiziale

una molteplicità di domande o pretese individuali, originate da un unico atto illecito (cosiddetto «torti di massa») e di estendere gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

L'introduzione della cosiddetta *class action* come precedentemente illustrata, per omogeneità con lo spirito della normativa vigente a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, comporta la necessaria modifica ed integrazione della legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di omogeneizzare il nostro ordinamento ad un nuovo sistema di tutela di derivazione anglosassone.

I vantaggi dell'«azione di gruppo» riparatrice e risarcitoria appaiono di tutta evidenza sia con riferimento ai tempi del processo, sia con riferimento alla certezza del diritto, sia ancora con riferimento alla efficacia e alla equità del risultato. Con essa viene risolto il problema della tutela di quelle situazioni soggettive vantate da ampie pluralità di persone e caratterizzate dalla loro derivazione da un comune e unico fatto costitutivo, ovvero da una serie di fatti identici, lesivi dei diritti di una determinata categoria di persone. La sua principale finalità è quella di limitare al massimo gli effetti della disparità di risorse fra i singoli componenti di un gruppo nei confronti di una medesima controparte, onde evitare che tale disparità si traduca in una eliminazione, *de facto*, della garanzia costituzionale dell'accesso alla giustizia. In secondo luogo, si riducono al minimo le controversie giudiziarie «specifiche» scaturenti dal medesimo comportamento, eliminando *in nuce* l'affollamento dei ruoli e garantendo l'uniformità di tutela.

Il disegno di legge si innesta quindi sulla disciplina già esistente, prevista dalla citata

legge n.281 del 1998, e ne amplia il contenuto attribuendo al giudice il potere di emanare sentenza di condanna al risarcimento dei danni o di restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che

ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

Tale provvedimento potrà essere invocato dal singolo, nei confronti del comune avversario, in modo che le singole e instaurande controversie giudiziarie, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati;»

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente in contraddittorio al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti indi-

viduati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».





